DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 2

Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri

E' prorogata al 30 agosto 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni per l'anno 1995. All'onere derivante dalla applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, a carico delle disponibilita' dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il medesimo anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 di tale ultima legge, sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine e' autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere, pari a complessive lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico delle disponibilita' dei capitoli dei seguenti stati di previsione per il medesimo anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni. Al fine di assicurare la continuita', l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare

secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno successivo. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri". Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, e' autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Al relativo onere si provvede quanto a lire 500 milioni nel 1994, a carico delle disponibilita' del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Versione in vigore dal 29 giugno 1995, non più in vigore dal 4 luglio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-in-258-1995/art-2-rifinanziamento-di-leggi-per-interventi-del-ministero-degli-affari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it